

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

l'Università degli Studi di Messina (di seguito Università, e per essa il Centro Universitario di Studi e Trasporti Euromediterranei "Elio Fanara"), C.F. 80004070837 – P. IVA 00724160833, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, domiciliato per la carica in Messina Piazza Pugliatti n. 1 - da una parte –

E

la **Presidenza dell'Assemblea** Regionale Siciliana (ARS) (di seguito Presidenza ARS), con sede in Palermo, piazza Parlamento, C.F. 97001200829, nella persona del Presidente in carica, On. Giovanni Ardizzone, nato a Messina il 15 gennaio 1965 - dall'altra parte -

Premesso che:

- l'Università, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazioni a tariffario conto terzi" può eseguire tali attività mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione è affidata, di norma, a strutture universitarie (quali i Dipartimenti, i centri di ricerca o di servizio ecc);
- con D.R. n. 34 del 7 luglio 2000, è stata istituita presso l'Università la Struttura Speciale per la didattica e la ricerca denominata "Centro Universitario di Studi sui Trasporti;
- con D.R. n. 184 del 24 luglio 2006, è stata modificata la denominazione della suindicata struttura in "Centro Universitario di Studi e Trasporti Euromediterranei "Elio Fanara" (di seguito solo CUST)";
- il CUST è, attualmente, una Struttura Speciale senza autonomia amministrativa e gestionale che ha lo scopo, tra l'altro, di promuovere gli studi giuridici, tecnici ed economici in materia di infrastrutture, trasporti e logistica prevalentemente nell'area euro-mediterranea, nonché di svolgere attività di ricerca e consulenza relativamente ai trasporti, anche in collaborazione con altre facoltà e/o Università Centri o Enti Locali, nazionali o internazionali, interessati;
- il CUST, in considerazione dei suoi scopi, ha già svolto numerose attività di ricerca, anche conto terzi, tra cui quelle relative agli "*Studi giuridici, economici e tecnici propedeutici alla elaborazione del Piano Regolatore del porto di Messina*", agli "*Studi particolareggiati e predisposizione di elaborati economico-funzionali necessari alla realizzazione del Piano Regolatore Portuale di Messina*", e alla "*Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale a Messina*";
- la Presidenza dell'ARS è interessata ad acquisire i risultati di ricerche, studi e consulenze e promuovere attività scientifiche e culturali nei settori infrastrutture, trasporti e logistica, con particolare riferimento alla Sicilia e alle isole dell'Unione europea;

- in considerazione di ciò, il Consiglio del CUST (nella seduta del 7 ottobre 2016) valutata la proposta del Presidente dell'ARS e visto il relativo programma di ricerca, ha autorizzato il Direttore del Centro a prestare - fino al mese di giugno 2017 - la collaborazione scientifica richiesta, consistente in un'attività di ricerca, studio e consulenza in materia di continuità territoriale nel trasporto aereo, marittimo e terrestre in Sicilia;

- nella stessa seduta, il Consiglio del CUST ha, altresì, approvato il relativo piano finanziario nonché nominato quale responsabile scientifico dell'attività in questione, la Prof.ssa Francesca Pellegrino;

tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue

Art. 1- Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di un programma di ricerca dal titolo “*La continuità territoriale nel trasporto aereo, marittimo e terrestre in Sicilia*”, descritto nell'allegato A, quale parte integrante della presente. L'esecuzione di tale programma di ricerca è affidata al CUST.

Eventuali modifiche allo stesso e al connesso piano finanziario (allegato B, parte integrante della presente) potranno essere introdotte successivamente, previo accordo con il responsabile scientifico.

Art. 2- Impegni delle Parti

Il CUST, per la realizzazione del programma di ricerca di cui all'art.1, utilizzerà le proprie strutture e le proprie apparecchiature, ovvero qualora circostanze della ricerca lo richiedano, altre sedi da concordare con il responsabile scientifico. Si avvarrà, inoltre, del proprio personale docente e del personale tecnico amministrativo dell'Università, nonché – eventualmente - di personale esterno, selezionato previo apposito bando, che opererà seguendo le direttive del responsabile scientifico.

Il CUST si impegna a fornire in ordine all'attività svolta sia una relazione intermedia che una relazione finale, completa dell'elaborato della ricerca.

L'ARS, a sua volta, per l'attività prestata dal CUST, si impegna a corrispondere l'importo complessivo di Euro 20.000, oltre I.V.A., dietro presentazione – da parte del CUST – della relazione finale e dell'elaborato della ricerca nonché di regolare fattura.

L'ARS si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le apparecchiature supplementari acquistate per l'esecuzione dell'attività di ricerca, al termine della stessa, rimarranno in dotazione del CUST.

Art. 3 – Responsabili scientifici

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti individuano i seguenti Responsabili scientifici:

- per il CUST, il Direttore del Centro, Prof.ssa Francesca Pellegrino;
- per la Presidenza dell'ARS, il Presidente *pro-tempore*, On.le Giovanni Ardizzone.

Art. 4 – Utilizzo delle informazioni e tutela della privacy

Qualora una delle parti si faccia promotore e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del programma di ricerca oggetto della presente convenzione, sarà tenuta ad informarne preventivamente l'altra e comunque a citare la presente convenzione, nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Il CUST si impegna a garantire nei confronti della Presidenza dell'ARS il riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest'ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta del Presidente e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati

La proprietà dei risultati della ricerca sarà della Presidenza dell'ARS. Il CUST potrà utilizzare i risultati per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.

Art. 6 – Durata e recesso

La presente convenzione sarà valida dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2017.

Essa potrà essere rinnovata con le stesse modalità previste per la sua stipula, previo accordo tra le parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Presidenza dell'ARS si impegna a corrispondere al CUST l'importo delle spese già sostenute.

Art. 7- Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Messina.

Art. 8 - Firma e Registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite PEC.

Essa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte richiedente.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

(Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra)

PER LA PRESIDENZA ARS

(On. .)

Allegato A

PROGRAMMA DELLA RICERCA

Allegato B

PIANO FINANZIARIO

PROGRAMMA DELLA RICERCA

SU

**“CONTINUITA’ TERRITORIALE E DEL TRASPORTO AEREO,
MARITTIMO E TERRESTRE IN SICILIA”**

La continuità territoriale è da intendersi come diritto, costituzionalmente garantito, alla mobilità (art. 16) e come uno strumento legislativo comunitario volto garantire i servizi di trasporto (marittimi e/o aerei) ai cittadini abitanti in regioni disagiate, periferiche, insulari. In altri termini, occorre garantire a tutti i cittadini la possibilità di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi.

Qualora questo diritto non venga garantito a taluni utenti, si rende necessario un intervento statale per garantire loro un’offerta vantaggiosa.

Il Regolamento europeo n. 2408/92, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, ha aperto il mercato del trasporto aereo a tutti i vettori europei, titolari di licenza rilasciata da uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Se per un verso la massima apertura del mercato assicura indubbi vantaggi per i vettori, dall’altra mette a rischio le rotte poco remunerative, a discapito delle popolazioni interessate.

L’art. 16 del Regolamento CE n. 1008/2008 (che ha sostituito il citato Regolamento n. 2408/92) il legislatore comunitario, in deroga al divieto di aiuti di Stato, al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, ha previsto la possibilità di erogare contributi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato poco remunerativo, ma ad alta rilevanza sociale.

Lo Stato, a tal fine, identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico. Tali servizi devono, in particolare, servire aeroporti situati in regioni periferiche o in via di sviluppo, oppure relativi a rotte a bassa densità di traffico.

L’imposizione di oneri di servizio pubblico significa comporta lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio interesse commerciale.

Il processo di assegnazione delle rotte si articola in due fasi. Nella prima, uno o più vettori possono accettare di operare il/i servizio/i secondo le condizioni imposte, ma qualora nessuno accetti gli oneri imposti, si passa alla seconda fase, che prevede una

gara d'appalto per l'assegnazione della rotta in regime di esclusiva, per un periodo massimo di quattro anni e con una compensazione finanziaria alla compagnia vincitrice della gara, quantificato in relazione alla presumibile perdita economica.

La libera prestazione dei servizi (anche) marittimi appare infatti necessaria per realizzare il mercato interno entro la scadenza del 1992. Viene quindi imposta l'apertura dei mercati del cabotaggio. La libera prestazione dei servizi (anche) marittimi è apparsa necessaria per realizzare il mercato interno entro la scadenza del 1992. E' stata quindi imposta l'apertura del mercato del cabotaggio, pur prevedendo una graduale rimozione delle barriere all'ingresso al mercato del cabotaggio. Viene in particolare inserita una clausola di salvaguardia secondo cui gli Stati possono concludere contratti di servizio pubblico, ovvero imporre analoghi obblighi, agli armatori nazionali o di altri Stati membri (art. 4 Reg. 3577/1992) al fine di garantire la continuità territoriale anche su rotte antieconomiche.

L'art. 4 del Regolamento 3577/1992, è una delle poche norme comunitarie che faccia riferimento alla condizione delle isole. Le deroghe possibili al superamento della riserva di cabotaggio sono collegate alla condizione di insularità: in tal caso possono essere imposti oneri di servizio sia pure con caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle previste in tema di trasporto aereo.

La ricerca si propone di raccogliere ed esaminare tutta la normativa (nonché la giurisprudenza) comunitaria di riferimento e, alla luce di questa, studiare la possibilità di applicazione delle norme europee dettate specie con riferimento al trasporto aereo e marittimo non solo nei confronti delle isole minori (Lampedusa e Pantelleria), ma anche nei confronti della Sicilia, peraltro riferendosi all'esperienza della Sardegna, dove da anni operano collegamenti marittimi e aerei con continuità territoriale e a tariffe ridotte da e verso il continente.



ALLEGATO B

Schema di Piano finanziario della Struttura

| VOCE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|--|--------------------------------|
| CORRISPETTIVO al netto dell'IVA se dovuta (CR) | 20.000,00 | CR |
| EVENTUALI COSTI PRIORITARI (CP): | | |
| Costi per acquisto, ammodernamento e/ o ammortamento attrezzature | 400,00 | x |
| Costi per utilizzo locali, attrezzature e servizi esterni all'Università | 100,00 | y |
| Quote per assegni di ricerca e/o borse di studio | ----- | z |
| TOTALE eventuali costi prioritari | 500,00 | 5 |
| UTILI MONETARI (UM): | | |
| Università | 2.000,00 | 10% (CR-CP) |
| Strutture che hanno eseguito la prestazione | 2.000,00 CUST | 10% (CR-CP) |
| TOTALE utili monetari | 4.000,00 | UM=0.2*(CR-CP) |
| COSTI PRESTAZIONE (CS): | | |
| Spese: cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc. | 4.000,00 | a |
| Costo della manutenzione e/o taratura di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie | 200,00 | b |
| Costo del personale esterno strutturato (compresi oneri riflessi) | 200,00 | c |
| Contratti a collaboratori esterni | 10000,00 | d |
| Costo per compensi al personale (ivi compresi gli oneri riflessi): | ----- | e |
| | Responsabile scientifico | ----- |
| | Personale docente coinvolto | ----- |
| | Personale tecnico e amministrativo coinvolto | 1.000,00 |
| | Responsabile struttura | ----- |
| | Segretario amministrativo | ----- |
| Altre eventuali spese | 100,00 | f |
| TOTALE costi prestazione | 15.500,00 | CS=a+b+c+d+e+f =0.8*(CR-CP) |
| TOTALE CONTRATTO/CONVENZIONE | 20.000,00 | CP+UM+CS=CR |

